

Comune di Coseano
Provincia di Udine

***REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE
ENTRATE***

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 30.12.1998, approvata dal CO.RE.CO.
nella seduta del 01.03.99 al n. 20517.*

*Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 18.03.1999, approvata dal CO.RE.CO. nella
seduta del 26.04.99 al n. 26453.*

Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 14.02.2003

CAPO PRIMO – **DISPOSIZIONI GENERALI.**

Articolo 1. - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dal **D. Lgs. 18.08.2000, n. 267¹** e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446² e successive modificazioni ed integrazioni e **dalla Legge 27.07.2000, n. 212³ e successive modificazioni ed integrazioni.**
2. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 2 – Servizio di informazione al cittadino.

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali secondo le seguenti modalità operative:
 - apertura di apposito sportello in almeno due giorni alla settimana;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - consultazione di regolamenti e possibilità di estrazione modelli dal sito Internet.
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e le agevolazioni previste.
3. Presso il Servizio Finanziario/Amministrativo è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.
4. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale ed ai professionisti, che ne facciano formale richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le deliberazioni relative a tariffe ed aliquote, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

¹ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: Testo Unico degli Enti Locali.

² D. Lgs. 15.12.1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

³ Legge 27.07.2000, n. 212: Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

3. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto e circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione; al contribuente viene richiesta l'integrazione o la correzione degli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale, di un credito.
4. Gli uffici comunali mettono a disposizione del contribuente tutta la modulistica necessaria per adempiere alle scadenze tributarie di competenza comunale.
5. Al contribuente non possono essere richiesti atti e documenti predisposti o depositati presso i propri uffici ovvero in possesso di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente; tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della Legge 07.08.1990, n. 241⁴, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe dei tributi comunali sono determinate con delibera dell'organo competente nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entro i limiti stabiliti dalla Legge per ciascuno di essi. In assenza del provvedimento deliberativo di fissazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe, restano confermati quelli vigenti nell'anno precedente, ad esclusione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per la quale si applica l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.⁵
2. In ogni caso i provvedimenti tariffari modificativi di cui sopra decorrono dal primo gennaio di ciascun anno. Ove tali provvedimenti implicano modifiche ad aliquote, canoni e tariffe previgenti comportando obblighi a carico dei contribuenti che scadono prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, le stesse saranno portate a conoscenza mediante invio di specifica comunicazione.

Articolo 5 - Soggetti responsabili delle entrate.

1. Con provvedimento formale e motivato del Sindaco sono individuati i funzionari responsabili delle singole entrate del Comune cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate proprie del Comune, anche tributarie.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti di liquidazione e di accertamento.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto direttamente dal Funzionario Responsabile della gestione delle singole entrate.
4. Per tutte le entrate affidate ai soggetti esterni ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la responsabilità, i poteri e le attività di cui ai commi precedenti fanno capo ai suddetti soggetti.

⁴ Legge 07.08.1990, n. 241, art. 18: comma 2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

Comma 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

⁵ D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 6, comma 1: 1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille

Articolo 6 - Attività di verifica e di controllo.

1. I funzionari responsabili delle entrate controllano la regolarità degli adempimenti a carico del contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni), nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate comunali e nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13⁶ e dalla Legge 27.07.2000, n. 212.

⁶ Legge 07.08.1990, n. 241:

Art. 7: 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8: 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9: 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10: 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 11: 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (1).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12: 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale che, con apposita deliberazione, in relazione alla potenzialità della propria struttura organizzativa, decide le azioni di controllo da eseguire ed indica il termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. In assenza del provvedimento deliberativo i controlli saranno eseguiti secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione previsti dalle Leggi e Regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
4. Il funzionario responsabile, nell'attività di verifica e controllo, prima di procedere all'emissione di qualsiasi provvedimento, qualora sussistono incertezze sulla specifica posizione contributiva, invita il contribuente a fornire chiarimenti o produrre la documentazione mancante entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel medesimo termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali. Ove nel termine assegnato il contribuente non fornisca i riscontri richiesti il funzionario responsabile procede nell'attività di verifica e controllo sulla base degli elementi in suo possesso ed in via di presunzione per quelli mancanti.
5. Il funzionario responsabile può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti. La documentazione, i questionari ed ogni altra notizia o elemento devono essere forniti nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
6. A seguito dell'attività di verifica e controllo il Funzionario Responsabile emette motivati atti di liquidazione e/o accertamento da notificarsi al contribuente ai sensi del precedente articolo 3.
7. I provvedimenti dovranno indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto con riferimento specifico agli elementi che costituiscono il presupposto del debito, il periodo di riferimento, l'aliquota/tariffa/canone applicati, l'importo dovuto, il termine e modalità per il pagamento, nonché il termine e l'autorità alla quale presentare ricorso, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento e l'organo o l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela.

Articolo 7 – Compensazione fra crediti e debiti tributari.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al Comune, entro trenta giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una richiesta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il tributo dovuto;
 - c. le somme eccedenti di cui si richiede la compensazione, distinte per anno di imposta.

Art. 13: 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (1).

3. Nel caso in cui gli importi a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti ovvero richiesta di rimborso. L'istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione può essere presentata in ogni momento, sino al termine di decadenza per l'esercizio del relativo diritto.
4. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.
5. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto al rimborso, dà luogo al recupero da parte del Comune del capitale non versato con applicazione di sanzioni ed interessi.
6. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.
7. Non è ammessa la compensazione tra tributi diversi e nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
8. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione è affidata al concessionario, quest'ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di compensazione e ad osservare il procedimento sopraesposto. L'aggio di esazione è calcolato sulle somme liquidate al contribuente in virtù della compensazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, con le medesime procedure, anche alle entrate patrimoniali dell'Ente.

Articolo 8 – Rateizzazioni.

1. In caso di accertamento, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti che si trovano in temporanee ed obiettive difficoltà ad adempiere in un'unica soluzione al pagamento, sia maggiore di € 500,00, su richiesta del contribuente, questo può essere rateizzato fino ad un massimo di sei rate trimestrali, con provvedimento del responsabile del tributo.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472⁷ e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile della gestione del tributo. La rateizzazione è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea cauzione, sotto forma di garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 9 – Esimenti.

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori se il contribuente è stato indotto in errore da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione

⁷ D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, art. 24: 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

del tributo e degli interessi legali ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite. Nel caso di riversamento da parte del soggetto percipiente, l'obbligazione del contribuente è limitata agli interessi maturati nel periodo intercorso tra la scadenza tributaria e l'accredito al Comune.

Articolo 10 Forme di gestione delle entrate.

1. La Giunta Comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra la gestione diretta, la gestione associata nelle forme previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267⁸ o l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, mediante una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. B) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁹.
2. La forma di gestione delle entrate scelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994, n. 724¹⁰.

Articolo 11- Forme di riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D. Lgs. 112/99, avviene con la procedura di cui al D.P.R. 602/1973, previa stipula di specifica convenzione. In tali casi l'iscrizione a ruolo è proceduta da atto di ingiunzione emesso dal Funzionario Responsabile o da altro soggetto gestore della riscossione dell'entrata ai sensi del precedente art. 7.
2. In tutti gli altri casi la riscossione coattiva avviene secondo le procedure e le disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.04.1910, n. 639¹¹.
3. Le procedure propedeutiche alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, gestite in proprio dall'Ente, sono affidate, in deroga al precedente art. 5, ad un unico Funzionario responsabile, designato dalla Giunta Comunale.

Articolo 12 - Autotutela.

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere annullati totalmente o parzialmente con provvedimento scritto o motivato del funzionario responsabile delle

⁸ D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: Testo Unico degli Enti Locali.

⁹ D. Lgs. 15.12.97, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b): qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.

¹⁰ L. 24.12.1994, n. 724, art. 44, comma 1:

¹¹ R. D. 14.04.1910, n. 639: Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- entrate o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b)¹², del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza, anche informale, del contribuente nelle seguenti ipotesi:
 - a. doppia imposizione;
 - b. errore di persona;
 - c. errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
 - d. errore sul presupposto dell'imposta;
 - e. mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f. errore del contribuente facilmente riconoscibile;
 - g. prova dei pagamenti regolarmente eseguiti;
 - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolati.
 3. Inoltre, l'avviso di liquidazione o accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza del trasgressore e dei soggetti obbligati, i quali, se non addivengono a definizione agevolata, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, possono produrre deduzioni difensive secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472¹³. Il funzionario valuterà i presupposti che hanno dato vita all'avviso di liquidazione o di accertamento e potrà procedere all'annullamento totale o parziale dello stesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione nel caso di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa;
 - d. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
 4. L'istanza deve essere formulata dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La formulazione dell'istanza non preclude al contribuente la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
 5. I provvedimenti di annullamento parziale o totale degli avvisi di liquidazione predisposti dal funzionario responsabile dovranno essere numerati ed annotati in ordine cronologico in un apposito registro.
 6. Sulla base dei medesimi criteri di cui al precedente comma 5 il Funzionario Responsabile valuterà l'opportunità di resistere o proseguire nei giudizi avanti alla Commissione Tributaria, relazionandone alla Giunta Comunale, alla quale spetta ogni decisione in materia.

Articolo 13 - Imposta minima.

¹² D. Lgs. 15.12.97, n. 446, art. 52, comma 5, lett.b): qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53.

¹³ D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, art. 16, comma 4: se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.

1. Nel caso di avviso di liquidazione o di accertamento il limite di esenzione di cui all'art. 17, comma 88, della Legge 15 maggio 1997, n. 127¹⁴, per le somme dovute a titolo di tributo o imposta a favore dell'Ente è fissato in complessive € 10,00 in quanto risulta non conveniente ed antieconomico procedere alla riscossione di somme pari od inferiori a € 10,00 tenuto conto dell'ammontare delle spese di notifica (diretta a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), del materiale di cancelleria e del costo del personale.
2. Per l'importo di € 10,00 si intende l'importo del tributo o dell'imposta complessivamente dovuta dal contribuente all'Ente compresi le sanzioni e gli interessi.
3. Il suddetto importo potrà essere rivalutato periodicamente dalla Giunta Comunale.

Articolo 14 – Interpello.

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione di disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. L'interpello è proposto attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il proponente può indicare l'interpretazione normativa suggerita.
4. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari, né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.
5. Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza. La risposta scritta dell'Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte dalla domanda ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Competente a gestire il procedimento di interpello è il funzionario responsabile del tributo. Tale responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza. Per questioni di particolare complessità e/o rilevanza, che rivestono portata generale, il funzionario responsabile può richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
7. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il responsabile può rispondere collettivamente attraverso una comunicazione da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali e/o patrimoniali, nell'Albo Pretorio del Comune.
8. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente.
9. Se la risposta non viene formulata entro il termine previsto di centoventi giorni, il richiedente è autorizzato a conformarsi all'interpretazione o al comportamento prospettati nell'istanza.
10. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme alla risposta.
11. Tale disposizione si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione

¹⁴ L. 15.05.1997, n. 127, art. 17, comma 88: con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata notificata.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 15 - Principi generali.

1. Il Comune di Coseano nell'esercizio della propria potestà regolamentare, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218¹⁵, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Articolo 16 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'Ufficio Comunale il potere di accertamento e rettifica.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Articolo 17 - Competenza.

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è di competenza del funzionario responsabile della singola entrata cui l'accertamento con adesione si riferisce.

Articolo 18 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento definito, ma prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica diretta a mezzo messo comunale, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento dei periodi di imposta, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie che il funzionario responsabile può rivolgere ai contribuenti quando non sussistono prove certe dell'inadempienza, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

¹⁵ D. Lgs. 19.06.97, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Articolo 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta semplice di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio formula al contribuente invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 20 - Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.
3. La sottoscrizione di cui al comma 1 perfeziona la definizione producendo gli effetti di cui al successivo art. 22.

Articolo 21 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il mancato versamento nei termini di cui al comma 1 determina l'avvio della riscossione coattiva delle somme definite in sede di accertamento con adesione.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale. Le somme dovute possono essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano € 10.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al

saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 Bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633¹⁶, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.

¹⁶ DPR 26.10.72, n. 633 art. 38 bis: I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dello stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme rateizzate dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigentee tasso legale su base mensile. La rateizzazione è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea cauzione, sotto forma di garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 22 - Effetti della definizione.

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 218/97¹⁷ l'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 23 - Riduzione della sanzione.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge.
2. Le sanzioni irrogate sono inoltre ridotte ad un quarto nel caso di definizione agevolata, accompagnata dall'espressa rinuncia del contribuente a proporre ricorso contro l'atto di

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente

¹⁷ D. Lgs. 218/1997, art. 2, comma 4: la definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;

b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;

d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.

liquidazione o accertamento alla Commissione Tributaria, provvedendo altresì al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità il contribuente dovrà essere informato nello stesso atto di liquidazione o di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 24 - Decorrenza e validità.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999, ad esclusione delle modifiche apportate con deliberazione consiliare n. ___ del 14.02.2003, che entrano in vigore dal 01.01.2003.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Leggi vigenti.
3. Le norme contenute nel presente regolamento abrogano qualsiasi altra norma in difformità da esse.